



ACCORDO QUADRO n. 2023-15-Q.0

TRA

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Teodoro Valente, nato a Roma il 25 febbraio 1965, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'ASI

E

l'Istituto Nazionale di Astrofisica, (nel seguito denominato "INAF"), con sede in Roma in Viale del Parco Mellini n. 84 (c.a.p. 00136), codice fiscale n. 97220210583, partita IVA n. 06895721006, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Marco Tavani, nato a Roma il 5 Ottobre 1957, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'INAF"

PREMESSE

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e s.m.i., è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022, ed in particolare l'art. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale);

CONSIDERATO che l'INAF, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del proprio Statuto può stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che l'ASI, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e con Il Piano Triennale di Attività (PTA), aggiornato annualmente e adottato sulla base del proprio Documento di Visione Strategica decennale (DVS) vigente, partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), coordina, finanzia e gestisce progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei dell'ESA o dell'Unione Europea e a programmi spaziali internazionali;

CONSIDERATO che l'INAF ha il compito di svolgere e diffondere l'attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale;

CONSIDERATO che tra l'ASI e l'INAF è in atto una proficua collaborazione tecnica e scientifica, anche in ambito internazionale, per la realizzazione di importanti missioni spaziali;

CONSIDERATO che il Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029 e il vigente Piano Triennale di Attività dell'ASI contemplano numerosi programmi di esplorazione e osservazione dell'Universo finanziati nell'ambito delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il Documento di Visione Strategica e il Piano Triennale vigente dell'INAF prevedono un impegno strategico dell'Ente nel campo dell'astrofisica spaziale e nell'attività di ricerca e sviluppo indispensabile al mantenimento dell'eccellenza a livello internazionale;

CONSIDERATO che l'ASI promuove e coordina la presenza della comunità scientifica italiana ai programmi approvati dall'Agenzia Spaziale Europea, di cui l'Italia è membro sulla base della Convenzione del 1975 (articolo 2, comma 2 lettere c) e d) dello Statuto dell'ASI) e, ai sensi di tale Convenzione:

- a. l'Italia è impegnata a partecipare ai programmi obbligatori dell'ESA che prevedono la realizzazione di missioni cui l'Italia deve contribuire con una quota proporzionale al proprio PIL;
- b. l'Italia valorizza la propria adesione alle missioni del Programma Scientifico obbligatorio dell'ESA, contribuendo con fondi nazionali alla realizzazione di una parte degli strumenti di payloads a bordo delle missioni selezionate;
- c. l'Italia prende parte anche ad altri programmi facoltativi dell'ESA, sulla base dell'interesse nazionale e delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che l'ASI, oltre alle attività svolte nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, svolge attività scientifiche bi/multilaterali e nazionali;

CONSIDERATA la pluriennale collaborazione tra ASI ed INAF, nella costruzione e nelle prime operazioni del radiotelescopio SRT, attestata da accordi quadro ed attuativi a partire dal 2007, finalizzata a destinare tempo osservativo del radiotelescopio a programmi di interesse di ASI nel settore delle comunicazioni interplanetarie.

CONSIDERATI gli investimenti sostenuti da entrambe le parti nella infrastruttura

CONSIDERATO che il Sardinia Radio Telescope (SRT) è tuttora una infrastruttura osservativa di primaria importanza per INAF ed una infrastruttura per telecomunicazione interplanetaria, sperimentazione e prestazione di servizi, di primaria importanza per l'ASI.

SI AFFERMA l'impegno di entrambe le parti, nell'impiego dell'antenna per le comunicazioni spaziali, in particolare per programmi nazionali ed internazionali di esplorazione interplanetaria. L'impiego per missioni interplanetarie prevede l'implementazione nella infrastruttura SRT della configurazione denominata "Sardinia Deep Space Antenna" (SDSA).

La definizione della configurazione SDSA, i dettagli della sua implementazione in SRT, la sua gestione, le quote di utilizzo e di proprietà, saranno oggetto di un Accordo Attuativo

CONSIDERATO che l'INAF collabora con l'ASI tramite appositi accordi attuativi prestando il supporto scientifico alle attività del SSDC (Space Science Data Center) istituito nel 2000;

CONSIDERATO che, in base alla propria missione, l'INAF è l'Ente nazionale di elezione per la realizzazione degli strumenti scientifici, per gli studi volti alla preparazione di nuove missioni, per l'analisi dei dati, per la gestione di strumenti in orbita, per la ricerca e sviluppo di tecnologie dirette alla realizzazione di strumenti scientifici nel campo dell'astrofisica spaziale;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

VISTO l'art. 7, comma 4, d.lgs. 36/2023 che consente, alle condizioni ivi previste, accordi di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti finalizzati a garantire che i servizi pubblici ad essi facenti capo siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo contiene norme di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri Accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto da tali Accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si consolida la collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente

tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3. Ulteriori eventuali ambiti di comune interesse saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato di Supervisione che, ai sensi del successivo art. 4 comma 2, potrà formulare nuove proposte di collaborazione tra le Parti.

2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
 - a) Realizzazione di parti o strumenti dei payloads delle missioni dei programmi ESA
 - b) Sviluppo di infrastrutture a terra di interesse comune;
 - c) Sfruttamento scientifico delle missioni operative di interesse comune e dei relativi archivi;
 - d) Sviluppo tecnologico di strumenti e studio di missioni future;
 - e) Missioni scientifiche bi/multilaterali;
 - f) Missioni scientifiche nazionali;
 - g) Supporto alla delegazione italiana in ESA;
 - h) Gruppi di Lavoro su tematiche specifiche;
 - i) Education e divulgazione;
 - j) Seminari, Workshop, Conferenze;
 - k) lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, studi di settore, laboratori ed esperimenti di ricerca coordinati e cogestiti nei vari settori di reciproco interesse per la formazione e prototipizzazione;
 - l) la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed internazionali per lo sviluppo di attività di ricerca e collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
 - m) l'utilizzo del radiotelescopio SRT per osservazioni radioastronomiche e per comunicazioni con lo spazio profondo nella modalità SDSA;
 - n) la valutazione di eventuali sviluppi futuri che estendano e potenzino le capacità del telescopio SRT in tutte le sue modalità
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. L'utilizzo, lo sviluppo/completamento/ammodernamento, nonché la manutenzione, la conduzione e la gestione della fase operativa del radiotelescopio SRT e della configurazione SDSA sarà oggetto di uno specifico Accordo Attuativo.
6. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.

Art. 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da tre membri designati da ASI e da tre membri designati da INAF. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio

dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.

2. Il Comitato:

- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
- formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
- esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
- favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti; le riunioni si terranno preferibilmente in modalità telematica.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.

5. Le nomine dei componenti del Comitato avverranno previo scambio di lettere fra i rispettivi rappresentanti legali di ASI e INAF.

Art. 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo Quadro, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 6 - Oneri

1. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 7 - Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 10 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo. In relazione alle attività oggetto dell'Accordo stesso, le Parti garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento di quanto ivi previsto, nel più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela dei dati personali. Le Parti, a tal proposito, confermano di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679, nonché il D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto dell'Accordo. Le Parti garantiscono, inoltre, la puntuale applicazione alla propria organizzazione - e a quella di eventuali terzi di cui si dovessero servire

nell'esecuzione dell'Accordo, rispondendone direttamente - della citata normativa e, in particolare, riferimento all'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e della formazione conferita in materia di privacy ai propri dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività previste dall'Accordo.

Art. 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio - Roma.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale dall'ASI, che si fa carico dell'assolvimento, con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. 117
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AGENZIA
SPAZIALE ITALIANA
Il Presidente

Prof. Teodoro Valente

PER L'ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
Il Presidente

Prof. Marco Tavani

